

CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA

Regolamento interno

Allegato alla deliberazione n. 1 del 2 aprile 2019

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania e della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, disciplina ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25/2018 l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria.

CAPO II

Organo

Articolo 2

(Seduta di insediamento della Consulta di garanzia statutaria)

1. La prima seduta della Consulta di garanzia statutaria, di seguito definita Consulta, successiva alla nomina dei componenti, è convocata dal componente più anziano di età.
2. La Consulta nella sua prima seduta elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo, con unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.

Articolo 3

(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente della Consulta)

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Consulta;
 - b) la presiede e assicura il buon andamento dei suoi lavori;
 - c) convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno;
 - d) designa il/i relatore/i sui diversi atti sottoposti all'esame della Consulta;

e) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dalla Consulta;

f) svolge le altre attività previste dal presente regolamento.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

Articolo 4

(Decadenza, incompatibilità, dimissioni e decesso)

1. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive della Consulta decade dalla carica.

Il componente per qualsivoglia motivo impossibilitato a partecipare a una seduta è tenuto a comunicare al Presidente le cause dell'assenza.

2. Con riguardo alle cause d'incompatibilità sopraggiunte, che comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 , legge Regione Campania n. 25/2018.

Circa l'accertata sopravvenienza di cause d'incompatibilità, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione di quanto necessario per il ripristino delle condizioni di funzionalità della Consulta.

3. Le dimissioni del componente della Consulta vanno presentate al Presidente della Consulta e sono efficaci solamente a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio regionale.

4. In caso di decesso del componente, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione degli atti conseguenti.

Articolo 5

(Sede)

La Consulta ha sede e si riunisce presso il Consiglio regionale.

Articolo 6

(Funzioni di ausilio)

La struttura regionale di ausilio alla Consulta:

a) svolge le funzioni di segreteria, come previsto dall'art. 8 l. r. n. 25/2018;

b) cura il protocollo della Consulta;

c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;

d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta;

- e) assicura la pubblicità delle deliberazioni della Consulta, su richiesta del Presidente della stessa;
- f) cura la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento costante dell'istituzionale sito internet della Consulta.

Capo III

Funzionamento

Articolo 7

(Convocazione)

1. La Consulta si riunisce:
 - a) su convocazione del Presidente;
 - b) su richiesta motivata di almeno due componenti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Presidente convoca la Consulta entro dieci giorni dalla richiesta con l'ordine del giorno concordato con i proponenti.
3. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai componenti, anche per posta elettronica o fax o fonogramma, almeno tre giorni prima della seduta.
4. La consulta può autoconvocarsi e validamente deliberare qualora siano presenti e favorevoli tutti i componenti.

Articolo 8

(Udienze)

1. Le udienze della Consulta sono pubbliche. Il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.
2. La Consulta, per assicurare la completezza dell'istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni, o loro delegati.
3. La Consulta può altresì chiedere l'audizione dei soggetti legittimati – o loro delegati – a promuovere referendum e a esercitare l'iniziativa popolare.
4. La Consulta può acquisire memorie.

Articolo 9

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. La Consulta si riunisce validamente e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2. La Consulta delibera secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, dalla legge regionale 25/2018 e dal regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

(Verbalizzazione)

1. Svolge le funzioni di Segretario un dirigente, appartenente alla struttura regionale di ausilio alla Consulta. In caso di assenza del dirigente tali funzioni sono svolte da un componente della Consulta.
2. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati i nomi dei partecipanti, l'ordine del giorno, la discussione, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e dichiarazioni rilasciate dai partecipanti.
3. Il Presidente detta il verbale in forma riassuntiva al Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Capo IV

Richiesta di pareri

Articolo 11

(Presentazione delle richieste di pareri)

1. La richiesta di pareri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, è depositata presso la segreteria della Consulta e immediatamente protocollata.
2. Alla richiesta possono essere allegate memorie.
3. I termini previsti dallo Statuto, dalla legge regionale n. 25/2018 e dal regolamento interno del Consiglio regionale iniziano a decorrere dalla data del protocollo.
4. L'avvenuto deposito è immediatamente comunicato a tutti i componenti della Consulta, cui altresì viene inviata copia degli atti e dei documenti acquisiti ai sensi del successivo articolo 12.

Articolo 12

(Acquisizione di atti e documenti)

1. Il Presidente della Consulta o il/i relatore/i acquisiscono dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati, gli atti e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta stessa, facendone diretta richiesta al dirigente regionale competente, nel caso di struttura regionale, o al legale rappresentante, nel caso di enti dipendenti, partecipati o vigilati.

2. L'utilizzo degli atti acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali. Qualora l'acquisizione abbia a oggetto dati e documenti riservati, ciascun componente della Consulta ha l'obbligo di mantenere la riservatezza.

Articolo 13

(Adozione della deliberazione integrante il parere richiesto)

1. Il Presidente designa il/i relatore/i in considerazione della materia oggetto della richiesta di parere nonché del carico di lavoro già attribuito a ciascun componente.
2. All'atto della designazione, il Presidente, d'intesa con il/i relatore/i, fissa un termine per la presentazione dell'ipotesi di deliberazione
3. La Consulta adotta la deliberazione integrante il richiesto parere a maggioranza assoluta dei componenti con voto palese.
4. Il componente che dissenta in modo espresso e argomentato è tenuto a indicare immediatamente le relative motivazioni, le quali sono inserite nel verbale.
5. La deliberazione, qualora sia adottata con il dissenso argomentato di uno o più componenti, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni del dissenso.

Articolo 14

(Comunicazione e modalità di pubblicazione della deliberazione integrante il parere richiesto)

La deliberazione adottata dalla Consulta, a cura della struttura di ausilio, è immediatamente comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, nonché è pubblicata sul link istituzionale della Consulta all'interno del portale del Consiglio regionale.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 15

(Approvazione e revisione del regolamento interno)

1. Il regolamento interno della Consulta è approvato all'unanimità dai componenti della Consulta ed è pubblicato, a cura della struttura regionale di ausilio, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.
2. Ciascun componente può proporre modifiche e integrazioni al regolamento interno della Consulta.

Articolo 16

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla l. r. n. 25/2018, nonché dallo Statuto della Regione Campania, dal Regolamento del Consiglio regionale della Campania e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Prof. Pasquale STANZIONE

F.to Prof. Avv. Alfonso FURGIUELE

F.to Avv. Adolfo RUSSO

F.to Avv. Domenico SANTONASTASO